



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 19.2013

Seregno, 30 settembre 2013

PROMEMORIA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA AL 22% DALL'1-10-2013

Dal 1-10-2013 l'aliquota IVA ordinaria del 21% passa al 22% e si applicherà alle operazioni effettuate a partire da tale data poiché non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall'art. 40 del D.L. 6-7-2011 n. 98. E' quindi necessario dal 1-10-2013 attivare tutte le necessarie modifiche informatiche per poter procedere alla fatturazione con la corretta aliquota IVA di Legge.

Di seguito si richiamano le principali regole da osservare nella applicazione dell'aumento dell'aliquota.

1) Cessione di beni mobili

Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate alla data della loro consegna. Pertanto, nei casi di beni consegnati fino al 30-09-2013, l'aliquota applicabile sulle fatture rimane quella del 21%; per i beni consegnati dal 1-10-2013 si applica invece quella del 22%. La **fattura differita**, per i beni consegnati fino al 30-09-2013, emessa con data pari o successiva alla decorrenza, dovrà evidenziare ancora l'aliquota del 21%.

In caso di acconto del corrispettivo prima della consegna del bene, deve essere emessa fattura per l'importo incassato. In caso di incasso di un acconto su una futura consegna, effettuato prima del 1-10-2013, la relativa fattura da emettere nella data dell'incasso è soggetta ad aliquota del 21%; se la fattura per il saldo viene emessa dalla data di decorrenza (01-10-2013) in poi, solo sull'importo del saldo è applicata la nuova aliquota del 22%. Anche la fattura anticipata rispetto alla consegna, se viene emessa prima della decorrenza, è soggetta ad aliquota IVA del 21%;

2) Cessione di beni immobili

La cessione di beni immobili si considera effettuata alla data di stipula dell'atto. Anche in questo caso l'emissione anticipata della fattura o l'incasso di acconti realizza il momento di effettuazione. Pertanto le fatture emesse fino al 30-09-2013 sono soggette alla vecchia aliquota del 21%; le fatture di saldo emesse dalla data del 1-10-2013 sono soggette ad aliquota nuova, per il solo importo del saldo.

La cessione di immobili soggetta ad aliquota ordinaria riguarda gli immobili strumentali per natura, cioè quelli accatastati in categoria B, C, D ed E ed A10. Va ricordato che per queste cessioni l'IVA va assolta con il sistema del reverse charge, (ad esclusione dei casi delle cessioni fatte dall'impresa costruttrice nei cinque anni dalla ultimazione della costruzione/ristrutturazione e delle cessioni verso soggetti privati, che restano assoggettate ad IVA da parte del cedente con le regole normali). Quindi, il soggetto acquirente che integra la fattura ricevuta, per stabilire l'aliquota applicabile deve fare riferimento alla data di emissione del documento.

3) Le prestazioni di servizio

Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo.

Non assume rilevanza la data di ultimazione della prestazione.

- le fatture definitive (e non proforma) emesse prima del 1-10-2013 sono soggette all'aliquota del 21%;
- le fatture definitive (e non proforma) emesse dal 1-10-2013 sono soggette all'aliquota del 22%.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

4) Operazioni fatturate con il sistema IVA di cassa

In assenza di una specifica previsione, si presume valere il seguente principio:

- NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse con il sistema IVA di cassa entro il 30-09-2013; questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.

5) Fatture emesse verso enti pubblici

Anche per le operazioni nei confronti degli Enti pubblici per le quali vengono emesse fatture con applicazione del sistema dell'esigibilità differita, previsto dal comma 5 dell'art. 6/633, le operazioni e l'importo dell'aliquota Iva si considerano effettuate al momento in cui è emessa la fattura, fatto salvo che l'esigibilità dell'imposta si verifica al momento in cui viene effettivamente pagato il corrispettivo da parte dell'Ente. Per questo vale la regola seguente:

- NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse ed annotate sul registro vendite entro il giorno 30-09-2013; questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.

6) Scorpo corrispettivi

Per i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22 DPR 633/1972, che annotano i corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate, l'aumento dell'aliquota si applica con riferimento alle operazioni effettuate dalla data di decorrenza. Saranno, perciò interessati all'aliquota del 22% i corrispettivi risultanti da documenti fiscali, scontrini fiscali e ricevute fiscali, emessi dal 1-10-2013. Si prega di annotare in una nuova e distinta colonna i corrispettivi soggetti alla nuova aliquota. Il calcolo per determinare l'imposta Iva relativa ai corrispettivi, deve essere effettuato mediante il sistema di calcolo matematico e non più con le cosiddette percentuali di scorporo.

A questo fine vengono indicati i divisori da applicare al totale corrispettivi.

I divisori previsti sono rispettivamente:

- 104, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 4%;
- 110, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 10%;
- 121, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 21%.
- 122, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 22%.

7) Note di variazione

Per quanto riguarda l'aliquota IVA da applicare alle note di variazione, sia in aumento che in diminuzione, va ricordato che occorre sempre fare riferimento all'aliquota applicata sulla operazione originaria a cui la variazione si riferisce.

Pertanto, indipendentemente da quando viene emessa la nota di variazione, si applica:

- l'aliquota del 21%, se l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 21%;
- l'aliquota del 22%, se invece l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 22%.

Lo studio rimane a disposizioni per ulteriori chiarimenti

Studio Associato Contrino

Decreto legge 06/07/2011 n. 98 (Convertito in Legge 15-07-2011 e successive modifiche)

Art. 40 Disposizioni finanziarie

.....omissis

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 giugno 2013 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.